

« Prassi della CGUE in caso di divergenze linguistiche in atti normativi »

Barbara Pozzo, Università dell'Insubria, Como

1.	<p>Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati</p> <p>Conclusa a Vienna il 23 maggio 1969 Approvata dall'Assemblea federale il 15 dicembre 1989² Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 7 maggio 1990 Entrata in vigore per la Svizzera il 6 giugno 1990</p>
	<p>Art. 33 Interpretazione di trattati autentificati in due o più lingue</p> <p>1. Quando un trattato è stato autentificato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non preveda o le parti non convengano fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo.</p> <p>2. La traduzione di un trattato in una lingua diversa da una di quelle nelle quali il testo è stato autentificato non sarà ritenuta testo autentico qualora il trattato non lo preveda o le parti non abbiano così convenuto.</p> <p>3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano lo stesso senso nei vari testi autentici.</p> <p>4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo prevalga in conformità del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici renda evidente una differenza di significato che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello scopo del trattato, concili nel migliore dei modi i testi in questione.</p>
2.	<p>Causa 19/67, sentenza della Corte del 5 dicembre 1967, <i>Sociale Vezeringsbank contro J.H. van der Vecht</i> (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal <i>Centrale Raad van Beroep</i>), in Racc. pag. 345:</p>
	<p>Nel 1967, nel caso <i>van der Vecht</i>¹, la Corte statuì che <i>“la necessità che le norme comunitarie siano interpretate in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo ed impone di tener conto, in caso di dubbio, dei testi redatti nelle altre tre lingue”</i>.</p>
3.	<p>Causa C-64/95, sentenza della Corte del 17 ottobre 1996, <i>Konservenfabrik Lubella Friedrich Bükler GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Cottbus</i> (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Finanzgericht des landes Brandenburg, Germania</i>):</p>
	<p>In particolare l'art. 1 del Regolamento controverso disponeva che, determinate prescrizioni relativamente al prezzo minimo dovessero essere osservate all'atto dell'importazione di ciliege acide (cui corrispondevano alcuni specifici codici numerici: NC 0809 20 20 e 0809 20 60) nella Comunità². La versione tedesca dello stesso Regolamento, pur facendo riferimento agli stessi codici numerici corrispondenti alle ciliege acide, impiegava tuttavia il termine <i>"Süsskirschen"</i> (<i>"ciliege dolci"</i>) nel titolo, nei 'considerando' e nel testo dell'art. 1, n. 1, per designare le merci oggetto delle misure di salvaguardia. Questo termine venne poi sostituito col termine <i>"Sauerkirschen"</i> (<i>"ciliege acide"</i>) mediante una rettifica pubblicata nella versione tedesca della Gazzetta ufficiale del 20 luglio 1993</p>
4.	<p>Causa C-177/95, sentenza della Corte del 27 febbraio 1997, <i>Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd contro Prefetto della Provincia di Brindisi e altri</i> (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, Italia).</p>

¹ Causa 19/67, sentenza della Corte del 5 dicembre 1967, *Sociale Vezeringsbank contro J.H. van der Vecht* (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal *Centrale Raad van Beroep*), in Racc. pag. 345..

² Causa C-64/95, punto 4.

	<p>Il problema interpretativo derivava dal fatto che la versione in italiano del Regolamento 990/93 (all'art. 10, secondo comma) non prevedeva che gli Stati membri potessero confiscare il carico.</p> <p>Fatta eccezione per le versioni italiana e finlandese, tutte le altre versioni linguistiche dell'art. 10, secondo comma, del Regolamento prevedevano tuttavia che, in caso di accertata violazione del Regolamento, i carichi potessero essere confiscati dallo Stato membro interessato.</p>
5.	Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee, Causa C-219/95 P, Racc. 1997, p. I - 4411:
	<p>In questo caso il problema verteva sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato che, nella sola versione italiana, prevedeva per integrare un' infrazione la contemporanea sussistenza di un oggetto «e» di un effetto anticoncorrenziale. La Corte ritenne che tale versione non potesse prevalere, da sola, su tutte le altre versioni linguistiche, che mostravano chiaramente, mediante l'uso della congiunzione «o», il carattere non cumulativo, ma alternativo delle due condizioni in questione.</p>
6.	Causa C-296/95, sentenza della Corte del 2 aprile 1998, The Queen contro Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham (domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal, London - Regno Unito).
	<p><i>“Inoltre, ove si trascurassero due delle versioni linguistiche, come propongono i ricorrenti nella causa principale, ci si porrebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali. Infine a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua”.</i></p>
	<p><i>“Furthermore, to discount two language versions, as the applicants in the main proceedings suggest, would run counter to the Court settled case-law to the effect that the need for a uniform interpretation of Community regulations makes it impossible to be considered in isolation but requires, on the contrary, that it should be interpreted and applied in the light of the versions existing in the other official languages. Lastly, all the language versions must, in principle, be recognised as having the same weight and this cannot vary according to the size of the population of the Member States using the language in question”.</i></p>
7.	Causa 16/65, sentenza della Corte del 1° dicembre 1965, Ditta Schwarze contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht):
	<p>Paragonando, in particolare, la versione tedesca degli artt. 2 e 3 di tale Regolamento con le altre tre versioni linguistiche delle medesime disposizioni, la Corte giunse ad affermare: <i>“la versione tedesca di detti articoli, in cui è detto che il prezzo franco frontiera e quello dei prodotti «stammend aus» lo Stato membro esportatore, appare effettivamente equivoca. I testi delle altre tre versioni di detti articoli, che usano in corrispondenza di «stammend aus» i termini «en provenance de», «proveniente da» e «afkomstig uit», mostrano tuttavia che il Regolamento n. 19 non ha inteso far distinzione tra i prodotti raccolti nello Stato membri esportatore e quelli che vi si trovano in libera pratica”</i>³. Il risultato emerso dal raffronto tra le diverse versioni linguistiche viene poi messo a confronto con i principi del Trattato, per valutarne la conformità: <i>“Questa interpretazione è del resto conforme ai principi del Trattato enunciati nell'art. 9, seconda comma, il quale estende l'unione doganale «ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri»”.</i></p>

³ Ditta Schwarze contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, cit.

8.	Causa 30/77, sentenza della Corte 27 ottobre 1977, Regina contro Pierre Bouchereau (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Marlborough Street Magistrates' Court di Londra):
	<i>«dall'identità del termine inglese «measures», usato tanto nell'art. 2 quanto nell'art. 3, deve inferirsi ch'esso ha necessariamente lo stesso significato in entrambi i casi, e che dal preambolo della direttiva emerge che, nell'art. 2, detto termine riguarda esclusivamente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e non si riferisce, quindi, agli atti di organi giurisdizionali».</i>
9.	Causa 816/79, sentenza della Corte (seconda sezione) del 16 ottobre 1980, Klaus Mecke et Co. contro Hauptzollamt Bremen-Ost (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Brema).
	<p>le sei versioni linguistiche della Tariffa in particolare prevedevano per la voce 56.01 A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tedesco: Spinnfasern; - in inglese: Textile fibres; - in danese: Fibre; - in francese: Fibres Textiles; - in italiano: Fibre tessili; - in olandese: Vezels.
	<p>Per la voce 59.01 BI le sei versioni linguistiche della Tariffa prevedevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tedesco: Scherstaub; - in inglese: Flock and dust; - in danese: Flok, stoev; - in francese: Tontisses; - in italiano: Borre di cimatura; - in olandese: Scheerhaar.
10.	Causa 283/81, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, S.r.l. Cilfit e Lanificio di Gavardo S.p.a. contro Ministero della Sanità (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione).
	<p>Tre principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carattere multilingue delle norme; - il diritto comunitario impiega una terminologia che gli è propria; - ogni disposizione va collocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del corpus normativo, delle sue finalità e dello stadio di evoluzione della norma
11.	Causa 449/93, sentenza della Corte (prima sezione) del 7 dicembre 1995, Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet I Danmark (domanda di pronuncia pregiudiziale del destre Landsret, Danimarca), sub 28.
	<i>“la nozione di «stabilimento» non è definita dalla direttiva” e (sub 25) “a questo proposito ... la nozione di «stabilimento» ai sensi della direttiva costituisce una nozione di diritto comunitario e non può definirsi mediante le normative degli Stati membri”.</i>
12.	Causa C-310/95, sentenza della Corte del 22 aprile 1997, Road Air BV contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (domanda di pronuncia pregiudiziale della Tariefcommissie – Paesi Bassi).
	<p>Art. 133 comma 1 del Trattato CE, che stabiliva: <i>“Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati Membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato”.</i></p>